

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4  
N. 82/AV4 DEL 07/02/2017**

**Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA  
PER ATTIVITA' DI TIROCINIO: STIPULA**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Di accogliere la proposta di convenzione per lo svolgimento di tirocinio per gli studenti dell'Università Telematica San Raffaele Roma, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di stipulare, ai sensi della normativa di riferimento, apposita convenzione per tirocini curriculari dei Corsi di Laurea/Master e Corsi di Perfezionamento - Stage post laurea per studenti dell'Università Telematica Roma;
- 3) Di approvare la convenzione per tirocinio come proposto dall'Università Telematica San Raffaele - Roma, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che la presente convenzione ha validità annuale e rinnovabile tacitamente per uguale periodo. La convenzione potrà essere risolta con disdetta da notificarsi alla controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- 5) Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di questa Area Vasta;
- 6) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 7 della L.R. 26/96 e s.m.i.

*Il Direttore della Area Vasta n. 4  
Dott. Livini Licio*

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
(U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale)

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997, all'art. 18, comma 1, lettera a), recante disposizioni in materia di "promozione dell'attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico" ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998 avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento;
- D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d) recante "previste tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento" di cui al Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998;
- D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), recante nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5 "attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni"
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2005 su tirocini formativi e di orientamento;
- Determina Direttore Generale ASUR Marche n. 124 del 06 febbraio 2009 avente ad oggetto "Delega ai Direttori di Zona ai sensi della D.G.R.M. n. 666 del 20 maggio 2008;
- Nota Direttore Generale ASUR Marche prot. n. 19862 del 17 novembre 2011 avente ad oggetto "Deleghe ex determina n. 124/DG del 06 febbraio 2009 e nota 17592 e 17602 del 07 agosto 2009;
- Determina Direttore Area Vasta n. 4 n. 575 del 09 agosto 2012 su "Approvazione regolamento tirocini".

Con nota del 15/11/2016 l'Università Telematica San Raffaele di Roma, ha inoltrato formale richiesta diretta all'attivazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari dei Corsi di Laurea/Master e Corsi di Perfezionamento e Stage post laurea, nonché uno schema di convenzione per l'adozione e conseguente stipula.

Tenuto conto dei prescritti riferimenti normativi si ritiene di poter accogliere e procedere alla stipula della convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento come da documento allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto sopra, si propone al Direttore dell'Area Vasta n. 4:

- 1) Di accogliere la proposta di convenzione per lo svolgimento di tirocinio per gli studenti dell'Università Telematica San Raffaele Roma, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- 2) Di stipulare, ai sensi della normativa di riferimento, apposita convenzione per tirocini curriculari dei Corsi di Laurea/Master e Corsi di Perfezionamento e Stage post laurea per studenti dell'Università Telematica Roma;
- 3) Di approvare la convenzione per tirocinio come proposto dall'Università Telematica San Raffaele - Roma, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che la presente convenzione ha validità annuale e rinnovabile tacitamente per uguale periodo. La convenzione potrà essere risolta con disdetta da notificarsi alla controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- 5) Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di questa Area Vasta;
- 6) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 7 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**Il Dirigente**

Dott.ssa Stefania Mancinelli

Per il parere infrascritto:

**UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE**

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

**Il Direttore U.O.C. Bilancio**

*Dott. Luigi Stortini*

**Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione**

*Dott. Daniele Rocchi*

**- ALLEGATI -**

In forma cartacea: Convenzione

## Università Telematica San Raffaele Roma

### Convenzione di Tirocinio Formativo e di Orientamento

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita con D.M. 8 maggio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 135 del 1 giugno 2006, codice fiscale 97471900155, di seguito denominata Ente Promotore, rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Sergio Pasquantonio, domiciliato per la sua carica di Presidente presso la sede legale dell'Università - Via di Val Cannuta, 247 - Roma

E

ASORI MARICHE - AREA VASTANA FERRO (denominazione dell'azienda ospitante) con sede Legale in via..... OBERSAN, n. 2..... C.A.P. 60122 Città ANCONA..... Codice fiscale n..... 02115360424..... d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato/a dal Dott. .... LIGNI Licio....., nato a..... FERRO (FR) il 09.09.1955

Premesso che

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" che all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- La nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 13/SEGR/0000440 del 14/02/2007 avente ad oggetto gli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro stabilisce che: "Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i tirocinio promossi da Istituzioni formative a favore dei propri studenti previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione"

Considerato che

- Le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio e lo stage hanno natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente, non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;

Viene concordemente definito:

“Tirocinio curricolare”:

il tirocinio previsto dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea e riconosciuto in termini di crediti formativi universitari (CFU);

il tirocinio previsto dall'ordinamento didattico di Master e Corsi di Perfezionamento e riconosciuto in termini di crediti formativi universitari (CFU);

Stage:

il tirocinio post Laurea rivolto ai laureati dell'Università telematica San Raffaele Roma.

Le parti convengono quanto segue

Le parti intendono collaborare nell'ambito dell'attivazione dei tirocini formativi curricolare e di stage, rivolti a studenti e laureati dell'Università.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Il tirocinio e lo stage saranno assoggettati, in armonia alla normativa vigente, alle seguenti regole:

Articolo 1  
Progetto Formativo

1. Il tirocinio curricolare e lo stage, non costituiscono rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio e dello stage l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale indicato dall'azienda ospitante.
3. Per ogni tirocinante/stagista viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, i cui contenuti saranno concordati dal tutore e dal responsabile designato dal soggetto ospitante.
4. L'avvio effettivo e formale del tirocinio avviene con la sottoscrizione del progetto formativo da parte dell'Università e del soggetto ospitante, e del tirocinante per presa visione e accettazione delle condizioni.
5. Il progetto formativo sarà compilato secondo il modello facsimile allegato alla legge di riferimento e dovrà contenere: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e di quello designato dal soggetto ospitante; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del soggetto ospitante; le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, uffici) presso le quali si svolgerà il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 2  
Il soggetto promotore si impegna

1. assicurare il tirocinante/stagista contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.

2. comunicare all'Ispettorato Provinciale del Lavoro l'attivazione dei singoli tirocini/stage indicando il nominativo dei tutori. La stessa notifica sarà inviata all'Assessorato Regionale e alle Organizzazioni Sindacali;
3. designare un tutore, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio/stage;
4. predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio/stage sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;
5. convocare il tirocinante/stagista presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio.

### Articolo 3

#### L'azienda ospitante si impegna

Assolvere all'obbligo di comunicazione preventiva secondo le modalità previste dalla legge per gli stage post laurea.

1. designare il responsabile aziendale che provvederà a redigere la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinio/stage avviato ed inviarla alla Segreteria Studenti dell'Università, in seguito alla conclusione degli stessi;
2. realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
3. segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, agli istituti assicurativi (INAIL e Compagnia privata presso cui il tirocinante è assicurato per la responsabilità civile verso terzi) e alla Università Telematica San Raffaele Roma ;
4. tenere un foglio presenza del tirocinante/stagista siglato dal Responsabile aziendale e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso da consegnare alla Segreteria Studenti Università Telematica San Raffaele Roma al termine del tirocinio;
5. Rispettare i limiti numerici previsti dalla legge in materia di ospitalità dei tirocinanti/stagisti:
  - a. aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
  - b. con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
  - c. con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Sono a carico del soggetto ospitante gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 nonché la messa in disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

### Articolo 4

#### Sulla base della vigente normativa le parti impegnano il tirocinante/stagista

1. partecipare all'attività di tirocinio/stage nei tempi e con le modalità previste nel progetto relativo, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
2. a sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene i prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
3. a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Articolo 5  
Disposizioni finali

La presente convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data della stipula. Essa sarà rinnovata tacitamente per uguale periodo a meno che non intervenga disdetta da notificarsi alla controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia sorta dall'applicazione della presente convenzione. Ove non si riuscisse ad addivenire ad un composizione bonaria il foro competente sarà quello di Roma.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione è redatta in due esemplari in bollo.

Data,

**IL DIRETTORE**

(timbro e firma per il soggetto ospitante)



firma per il soggetto promotore)

Università Telematica  
San Raffaele Roma  
Il Presidente

BOLLO

07/02/2017



REGIONE MARCHE

Numero 82/AV4

Data 07/02/2017

**DETERMINA N. 82/AV4 DEL 07/02/2017**  
**CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA PER**  
**ATTIVITA' DI TIROCINIO: STIPULA**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 07/02/2017 al 21/02/2017

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 07/02/2017
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

07/02/2017

Stefania Pazzi

Collegio Sindacale: inviata con nota del \_\_\_\_\_

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_